



CIRCOLARE LAVORO

15/01/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

Sommario	2
NEWS	3
1.1 Ammortizzatori sociali in deroga per il 2016.....	3
1.2 Preposti ai ponteggi con formazione doppia.....	4
1.3 Trattamenti di integrazione salariale per l'Apprendistato professionalizzante.....	4
1.4 Nuovi modelli ISEE sul sito INPS.....	6
1.5 Edilizia: richiesta dello sconto all'INAIL.....	7
1.6 No alla maxisanzione per formazione prima dell'assunzione.....	7
1.7 Nuovi contratti di solidarietà di tipo B fino a fine anno.....	8
1.8 Circolari Minlavoro e INPS sulla settimana salvaguardia.....	8
1.9 Avvio per l'ASDI.....	10
1.10 Limiti di reddito per gli assegni familiari 2016.....	11
1.11 Rinvia la presentazione del prospetto disabili al 29/2.....	12
1.12 Rivalutazione delle pensioni per il 2016.....	12
1.13 Dimissioni, nuova modulistica.....	13
1.14 Adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato.....	14
1.15 Guida agli incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa.....	15
1.16 Per artigiani e commercianti contribuiti 2015.....	15
1.17 Entro il 30 giugno i contratti di solidarietà di tipo B.....	16
1.18 Emilia Romagna. Intesa per ammortizzatori in deroga 2016.....	16
1.19 Account aziendale controllabile ma con discrezione.....	17
1.20 Lavoratori italiani all'estero. Non dovuti i contributi ai Fondi di solidarietà.....	17
1.21 Indennità antitubercolari 2016.....	18
ADEMPIMENTI E SCADENZE	19
1 febbraio 2016.....	19
GUIDA PRATICA	20
Stabilità 2016: lo sgravio contributivo per le assunzioni indeterminate.....	20
Informazioni di contatto	Errore. Il segnalibro non è definito.



NEWS

1.1 Ammortizzatori sociali in deroga per il 2016

Con comunicato stampa del **5 gennaio 2016**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), all'art. 1, comma 304, relativamente agli ammortizzatori sociali in deroga (all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della Legge n. 92/2012) ha stabilito che:

“Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi”.

Inoltre si evidenzia che il Legislatore ha riconosciuto alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/2014, ma in misura non superiore al 5% delle risorse alle stesse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi



coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 228/2012.

Gli effetti dei suddetti trattamenti non potranno prodursi oltre il 31 dicembre 2016.

1.2 Preposti ai ponteggi con formazione doppia

La Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro, con l'interpello n. **16** del 2015, replica ad un quesito sollevato dall'ANCE circa la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, con particolare riguardo ai compiti ad esso assegnati ed ai requisiti di formazione.

Richiamando la definizione di preposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Dlgs n. 81/2008, si ricorda che la figura del preposto non è obbligatoria in azienda, ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione e alla complessità della sua azienda.

Esistono, però, alcuni casi particolari in cui il legislatore richiede esplicitamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto, che deve risultare gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività e tale incarico può essere assunto anche dallo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Nel caso specifico dei preposti, che devono essere obbligatoriamente presenti nelle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi per i lavori in quota, la nota interpello n. 16/2015 sancisce che per questi ultimi sia prevista una doppia formazione.

Infatti, la loro formazione deve riguardare, in linea generale, quella connessa agli obblighi che incombono sul preposto ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs 81/08 (Testo unico) e anche quella connessa all'incarico specifico ex articolo 136 Tu di diretta sorveglianza perché venga assicurata la sicurezza nei lavori in quota.

1.3 Trattamenti di integrazione salariale per l'Apprendistato professionalizzante

Dopo la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, con cui l'Inps ha illustrato la nuova disciplina in materia di integrazioni salariali, con il messaggio n. **24** del 5 gennaio 2016, l'Istituto ha integrato i chiarimenti specificando i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della Cassa integrazione, con riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Infatti, una delle principali novità è l'estensione della platea di beneficiari delle integrazioni



salariali ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:

- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch'essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

Chiarisce il messaggio INPS n. 24/16 che, per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio e, inoltre, per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola CIGS, l'aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell'apprendista).

Viene, inoltre, evidenziato che alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

Ai fini dell'identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro dovranno riportare a giornate il valore delle ore di Cassa integrazione complessivamente fruita dall'apprendista in vigore del contratto di tipologia professionalizzante.

Altre istruzioni

Il messaggio fornisce altresì chiarimenti sugli:

- apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato in quanto beneficiari di indennità di mobilità;
- regolarizzazione dei periodi pregressi.

Compilazione dei flussi UniEmens.

I datori di lavoro, a partire da gennaio 2016, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti agli apprendisti nei confronti dei quali devono assolvere agli obblighi contributivi in materia di



CIGO/CIGS, utilizzando i seguenti codici:

- PA: Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- PB: Apprendistato professionalizzante;
- PC: Apprendistato di alta formazione ricerca;
- M1: Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo.

A partire sempre dal gennaio 2016 non dovrà più essere valorizzato l'elemento <TipoApprendistato>.

1.4 Nuovi modelli ISEE sul sito INPS

L'INPS, con messaggio n. **7665** del 30 dicembre 2015, a seguito dell'approvazione dei nuovi modelli ISEE - avvenuta con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 363 del 29 dicembre 2015 - ha riepilogato le principali modifiche ed integrazioni.

Fra le modifiche l'Istituto evidenzia che:

- è stata introdotta per lo studente universitario la casistica dell'unico genitore separato. A tal fine è stata modificata la dizione della prima casella del Quadro C del modulo MB.2 per ricomprendere anche il caso in cui "nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l'altro risulta separato legalmente e non convivente";
- è stato precisato nelle istruzioni che "l'adeguata capacità di reddito" deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, il predetto requisito deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario;
- è stata introdotta una deroga al principio per il quale non vanno riportati in DSU i contributi a titolo di rimborso spese laddove le spese siano rendicontate. In particolare, devono essere indicati i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale poiché, seppur le stesse spese siano rendicontate, sono detratte dall'INPS in via automatica (Quadro FC8 sezione III).

La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito www.inps.it>SERVIZI>ISEE (portale "ISEE 2015") dal 1° gennaio 2016.



1.5 Edilizia: richiesta dello sconto all'INAIL

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con nota prot. n. **0013242/U/38** del 29 dicembre 2015, ha ricordato che le aziende del settore edile hanno diritto allo sconto dell'11,50% dei premi assicurativi dovuti all'INAIL.

Tuttavia, per usufruire di tale agevolazione i datori di lavoro devono produrre il c.d. "Modello autocertificazione sconto edile" entro il 16 febbraio dell'anno, per autocertificare l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Inoltre, occorre anche presentare alla DTL competente ulteriore autocertificazione in merito all'inesistenza di provvedimenti definitivi relativi a violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, qualora:

- la richiesta del beneficio in questione sia fatta per la prima volta;
- siano intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

Stante quanto sopra, evidenziano i Cdl che alcune sedi INAIL non concedono lo sgravio edile in caso di presentazione della sola autocertificazione alla DTL competente, ex art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006.

La Direzione Centrale Rischi dell'Istituto, però, opportunamente interpellata ha chiarito che il termine di presentazione dell'autocertificazione all'INAIL non è perentorio per cui tale modulistica può anche essere presentata a seguito di richiesta formale dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento di diniego dello sconto.

1.6 No alla maxisanzione per formazione prima dell'assunzione

La formazione impartita al lavoratore, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, non costituisce, da sola, elemento oggettivo di riscontro di una prestazione lavorativa irregolare per cui il solo avvio al corso formativo nella fase preassuntiva, in assenza di ulteriori elementi che provino la contestuale prestazione lavorativa di fatto, non giustifica l'irrogazione della maxisanzione per lavoro nero.

Questo principio è stato chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. **135** dell'8 gennaio 2016.

Quindi è ammissibile la formazione anteriore alla formale assunzione atteso che la



Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo del 21/12/2011, nello stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento, ha previsto che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell'adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.

1.7 Nuovi contratti di solidarietà di tipo B fino a fine anno

Il c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) all'art. 46, comma 3, ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, dell'articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro, con news dell'**8 gennaio 2016** ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, comma 305, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le disposizioni relative ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali a patto che detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

A tal proposito si ricorda che i contratti in questione sono quelli applicabili alle aziende non rientranti nel regime di CIGS ed alle aziende artigiane ex art. 5, commi 5 ed 8, D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993.

1.8 Circolari Minlavoro e INPS sulla settima salvaguardia

A seguito della pubblicazione in GU della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. **36** del 31 dicembre 2015, ha fornito ai propri Uffici periferici le istruzioni operative relative alla settima procedura di salvaguardia, volta a favore di 26.300 soggetti, penalizzati dall'innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione operato dalla riforma pensionistica di cui al D.L. n. 201/2011.

Sono interessati i lavoratori:

- cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L.



- n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (art. 1, comma 265, lettera c), Legge di Stabilità 2016);
- in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (art. 1, comma 265, lettera d), Legge n. 208/2015);
 - con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali (art. 1, comma 265, lettera e), Legge n. 208/2015).

Chiarisce la circolare ministeriale n. 36/2015 che, per le categorie di cui alla lettera c) del citato comma 265:

- l'istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., va presentata presso la DTL innanzi alla quale gli accordi sono stati sottoscritti;
- l'istanza, negli altri casi, deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore.

Per la categoria di soggetti di cui alla lettera d), l'istanza va presentata presso la DTL competente in base alla residenza dell'istante mentre, per la categoria di soggetti di cui alla lettera e), l'istanza va presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

L'INPS, con la circolare n. 1 dell'8 gennaio 2016, fornisce le proprie istruzioni operative, in aggiunta alla circolare ministeriale, per l'applicazione delle disposizioni relative alla c.d. settimana salvaguardia.

L'Istituto, dopo aver illustrato le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia, ha chiarito che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016 e che le istanze di accesso al beneficio vanno presentate entro l'1 marzo 2016.



A tal proposito si evidenzia che devono presentare domanda all'INPS:

- i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile;
- i proscutori volontari;

mentre, come già illustrato nella circolare ministeriale n. 36/15, devono presentare domanda alla DTL:

- i soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale;
- i lavoratori in congedo per i figli ai sensi dell'art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001;
- i soggetti con contratto a tempo determinato.

1.9 Avvio per l'ASDI

Per accedere all'Assegno di Disoccupazione – ASDI, i soggetti che, dopo aver esaurito il periodo di erogazione della NASpI, si trovino ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno, devono:

- presentare apposita domanda utilizzando un form on line pubblicato nel Portale INPS;
- recarsi presso il Servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione di un "Progetto Personalizzato", contenente l'impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.

I Servizi devono comunicare le caratteristiche del Progetto personalizzato, gli eventuali aggiornamenti, gli esiti dello stesso nonché situazioni che possono dar luogo a sanzioni, con modalità che saranno stabilite da un provvedimento del Ministero del Lavoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il Garante della Privacy.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. **6704** del 29 dicembre 2015, ha comunicato che, nelle more dell'emanazione del provvedimento, i Centri per l'Impiego devono effettuare le suddette comunicazioni, sul portale cliclavoro.

A tal proposito, dall'11 gennaio 2016, su www.cliclavoro.gov.it sarà disponibile un'apposita sezione.

Tutte le comunicazioni ASDI saranno poi trasmesse via cooperazione applicativa all'INPS per



l'erogazione del sussidio al cittadino richiedente.

Alla luce di quanto sopra, si può quindi concludere che tutto è pronto per la partenza dell'ASDI che fornirà un sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano fruito della NASpl per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 e che, per l'appunto, siano ancora privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

L'ASDI sarà erogata mensilmente per una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale.

L'ASDI sarà incrementata per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.

1.10 Limiti di reddito per gli assegni familiari 2016

L'INPS, con circolare n. **211** del 31 dicembre 2015, ha dato notizia che dall'1 gennaio 2016 sono stati rivalutati:

- i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione;
- i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Si sottolinea che le disposizioni fornite con la citata circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei:

- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono stati rivalutati in ragione del tasso d'inflazione programmato che, per il 2015, è pari allo 0,6%.

In relazione al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - fissato dal 1° gennaio 2016 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 501,89 - i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono stati fissati per tutto l'anno 2016 in:

- euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1236,94 per due genitori ed equiparati.



1.11 Rinviata la presentazione del prospetto disabili al 29/2

A seguito delle modifiche apportate alla normativa in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità (Legge n. 68/99), ad opera del D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazione) e delle novità relative alla computabilità dei lavoratori ammessi al telelavoro e dei lavoratori disabili somministrati, introdotte dai Decreti Legislativi n. 80 e 81 del 15 giugno 2015, gli obblighi di cui alla citata Legge n. 68/99 e le informazioni da inserire nel prospetto informativo hanno subito modifiche.

Pertanto, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informatici, con nota prot. n. **6725** del 30 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha, per il momento, rinviato la scadenza per la presentazione del suddetto prospetto informativo disabili al 29 febbraio 2016.

1.12 Rivalutazione delle pensioni per il 2016

Con la circolare n. **210** del 31 dicembre 2015, l'INPS ha comunicato di aver effettuato le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 2016.

Le attività sono state finalizzate:

- ad attribuire la rivalutazione per l'anno 2015, in misura definitiva, e per l'anno 2016, in misura provvisoria, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali;
- ad attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche;
- ad effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali;
- ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici;
- per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.

Periodicità dei pagamenti

Spiega l'Istituto che i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo del



Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il 2% fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti mensili così determinati sono arrotondati a 5,00 euro, per difetto.

L'importo del trattamento minimo a gennaio 2016 è pari a euro 501,89; il corrispondente 2% è pari a euro 10,0378 da arrotondare a euro 10,00, mentre il corrispondente 15% è pari a euro 75,2835 da arrotondare a euro 75,00.

Infine, viene evidenziato che è stato disposto il pagamento:

- annuale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10,00 euro;
- semestrale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 75,00 euro;
- mensile in tutti gli altri casi.

Indipendentemente dalla periodicità non viene, invece, mai disposto il pagamento se l'importo del mandato è minore di 3,00 euro.

1.13 Dimissioni, nuova modulistica

E' stato pubblicato, sulla "Gazzetta ufficiale" n. 7 dell'11 gennaio 2016, ed è entrato in vigore il decreto del **15 dicembre 2015** del ministero del Lavoro con il modulo e la nuova procedura, esclusivamente online, per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ex articolo 26 del Dlgs 151/2015.

Si ricorda che dalla nuova procedura, che scatterà tra 60 giorni, sono esclusi il lavoro domestico e le dimissioni e risoluzioni consensuali che avvengono in una sede protetta indicata dall'articolo 2113 del Codice civile.

Il modulo è reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del Lavoro.

La comunicazione viene spedita alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente.

Il decreto contiene gli Allegati A (il modulo) e B con:

- le modalità di inoltro del modulo alla casella Pec del datore di lavoro;
- le modalità di trasmissione alla Direzione territoriale del lavoro competente,
- i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.



A fermare la piaga delle dimissioni in bianco un doppio livello di autenticazione

Il lavoratore, in possesso del codice di identificazione (Pin) Inps, dovrà comunicare in prima persona le proprie dimissioni, previa attivazione di un'utenza sul portale Cliclavoro. Senza tali codici dovranno rivolgersi ai soggetti abilitati: patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione, che assumeranno la responsabilità di identificare il lavoratore.

La procedura garantisce:

- il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento;
- l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione;
- la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
- l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

1.14 Adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. **29** del 4 gennaio 2016, si è pronunciato in riferimento all'Accordo Interconfederale per l'adeguamento delle fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato del 10 dicembre 2015, nonché al prelievo contributivo ivi previsto.

Per il Ministero del Lavoro, l'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 non prevede la possibilità di considerare come base imponibile la media delle retribuzioni ai fini previdenziali dell'intero settore per cui, sentito l'Ufficio Legislativo, è stato ritenuto che tale possibilità, nel silenzio della legge, non possa essere introdotta per via interpretativa, tanto più che la disposizione di legge disciplina una contribuzione previdenziale obbligatoria non suscettibile di interpretazioni estensive.

Con la nota n. 29/2016 è stato, altresì, evidenziato come il criterio proposto penalizzi i lavoratori con una retribuzione più bassa, i quali "subirebbero un prelievo contributivo più elevato rispetto a quello che, invece, risulterebbe se l'aliquota fosse applicata alla retribuzione imponibile effettivamente percepita, tanto più che, nella determinazione della misura dell'assegno ordinario corrisposto ai lavoratori, che deve essere almeno pari all'integrazione



salariale, il parametro di riferimento torna ad essere costituito dalla retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate”.

Stante quanto sopra, ritenendo non conforme alla normativa vigente il criterio di calcolo proposto dalle parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, il Ministero ha comunicato che, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale ai sensi del comma 6, art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, è opportuno che venga esplicitata l'applicazione dell'aliquota di contribuzione ordinaria - pari allo 0,45% - avendo come base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore.

1.15 Guida agli incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa

Si apre alle ore 12,00 del 13 gennaio 2016 lo sportello telematico per i finanziamenti a tasso zero per giovani con meno di 35 anni e donne che avviano una micro o piccola impresa Italia Lavoro Spa, nell'ambito del Programma ACT – Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro – ha pubblicato la Guida agli incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa, aggiornata al 31 dicembre 2015.

La Guida è suddivisa in tre sezioni:

1. incentivi all'assunzione previsti dalla normativa nazionale;
2. incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa previsti dalla normativa regionale;
3. avvisi regionali/provinciali che prevedono incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa.

1.16 Per artigiani e commercianti contribuiti 2015

L'INPS, facendo seguito alla sua circolare n. 26/2015, con messaggio n. **81** del 12 gennaio 2016, ha comunicato di aver concluso l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale Artigiani e Commercianti per l'anno 2015.

Chiarisce a tal proposito l'Istituto che i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta, sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24.

Sempre nel suddetto Cassetto è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Si ricorda che è previsto l'invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro



intermediari delegati.

1.17 Entro il 30 giugno i contratti di solidarietà di tipo B

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. **524** dell'11 gennaio 2016, ha chiarito la portata del comma 301, art. 1 della Legge di Stabilità 2016, relativa ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B.

Poiché la data spartiacque è il 15 ottobre 2015, spiega il Ministero che:

- tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

Ricorda la nota ministeriale che – poiché l'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, abroga, dall'1 luglio 2016, l'articolo 5, D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993 - l'ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà di tipo B è il 30 giugno 2016.

1.18 Emilia Romagna. Intesa per ammortizzatori in deroga 2016

La Regione Emilia Romagna, in data **8 gennaio 2016**, ha sottoscritto l'accordo sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016.

L'intesa dell'8 gennaio 2016 prevede che le imprese possano proseguire l'accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga anche nell'anno 2016 sulla base dei criteri stabiliti dal DI n. 83473/2014 per un massimo di tre mesi nel corso del 2016, con le modalità previste dalla Regione Emilia-Romagna (ogni domanda non potrà avere durata inferiore a un mese e superiore a tre mesi).

Inoltre, nel 2016 saranno attivate le prestazioni di mobilità in deroga per quattro mesi non prorogabili per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato DI n. 83473/2014; l'accesso a tali prestazioni è condizionato alla previa stipulazione di un accordo sindacale



collettivo seguita da presentazione da parte dell'impresa di istanza telematica con le modalità previste dalla Regione.

1.19 Account aziendale controllabile ma con discrezione

La Corte europea dei diritti dell'uomo, intervenendo su un caso della Romania, stabilisce che se il controllo della posta elettronica aziendale da parte del datore di lavoro è proporzionale, allora è compatibile con la Convenzione dei diritti dell'uomo.

Nel caso di specie, l'account era stato creato dal dipendente su richiesta del datore di lavoro per rispondere ai quesiti dei clienti, ma il lavoratore lo usava per scopi personali. Di qui il licenziamento.

Le mail rientrano nel diritto alla corrispondenza. Pertanto sussiste, ex articolo 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata, incluse telefonate e mail anche dagli uffici, con la ragionevole aspettativa da parte del lavoratore alla tutela della propria privacy. Il dipendente deve essere messo al corrente se l'account viene controllato dal datore.

Tuttavia la Corte, con la sentenza **61496/08** depositata il 12 gennaio 2016, ha avallato l'operato del datore di lavoro considerando vari elementi.

1.20 Lavoratori italiani all'estero. Non dovuti i contributi ai Fondi di solidarietà

Per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati, l'obbligo contributivo è circoscritto alle sole forme assicurative tassativamente elencate nell'articolo 1 del D.L. n. 317/1987, convertito dalla Legge n. 398/1987 (Ivs, Tbc, Ds, Mobilità), fermo restando l'obbligo, in capo al datore di lavoro, concernente il versamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

Tra le forme di previdenza e assistenza sociali elencate nell'articolo 1 del citato Decreto Legge non figura la contribuzione destinata al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.

L'INPS, con messaggio n. **77** del 12 gennaio 2016, ha sottolineato che il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 26327 del 22 dicembre, ha reso noto che "posto che i fondi di solidarietà bilaterali hanno una funzione sostitutiva dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, parallelamente, si deve ritenere che per i lavoratori operanti all'estero non siano



dovuti i contributi destinati al finanziamento dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, salvo che i decreti istitutivi di ciascun fondo non dispongano diversamente".

Quindi, in conclusione, per i lavoratori inviati in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale ovvero inviati in Paesi extracomunitari non convenzionati non sussiste l'obbligo contributivo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015.

1.21 Indennità antitubercolari 2016

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pertanto, per effetto delle variazioni percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 e per l'anno 2015, pari rispettivamente allo 0,2% dal 1° gennaio 2015 e allo 0,0% dal 1° gennaio 2016 (in via provvisoria), sono stati stabiliti i nuovi importi delle suddette indennità.

Tali importi sono stati comunicati dall'INPS, con circolare n. 3 del 13 gennaio 2016, il quale ha rammentato che la procedura di liquidazione con i nuovi importi sarà aggiornata a decorrere dall'1 gennaio 2016, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza.


In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,14, sarà erogata quest'ultima.



ADEMPIMENTI E SCADENZE

1 febbraio 2016

- VETRO, LAMPADE E DISPLAY - Aziende industriali sett. Soffio e a mano : aumento minimi retributivi
- TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURE - Piccola e media industria : aumento minimi retributivi
- TESSILI - Aziende industriali : aumento minimi retributivi
- PELLI E CUOIO - Aziende industriali : corresponsione elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale
- OMBRELLI - Aziende industriali : corresponsione elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale



GUIDA PRATICA

Stabilità 2016: lo sgravio contributivo per le assunzioni indeterminate

Il beneficio

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto il riconoscimento, in favore dei datori di lavoro privati che **effettuano assunzioni a tempo indeterminato nel 2016***, dell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali per un **massimo di ventiquattro mesi**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a **3.250 euro su base annua**.

Un DPCM, adottato entro il 30 aprile 2016, destinerà risorse per l'estensione del beneficio alle **assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.*

Rispetto allo sgravio contributivo per le assunzioni del 2015, previsto dalla Legge n. 190/2014, si ha:

- la riduzione della durata dello stesso che da trentasei mesi passa a ventiquattro mesi;
- la riduzione del tetto di esonero che da 8.060 euro passa a 3.250 euro.

Limiti



Il beneficio **non è cumulabile** con altri esoneri, o riduzioni delle aliquote di finanziamento, previsti dalla normativa vigente.

Non spetta per le assunzioni di lavoratori:

- che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- per i quali il beneficio in questione ovvero quello di cui all'articolo 1, comma 118, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l'1 gennaio 2016.

I contratti interessati e gli esclusi

L'esonero contributivo riguarda **tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato**, comprese le **trasformazioni** dei contratti a termine, se effettuate nel 2016.

Per i contratti a tempo indeterminato **part-time** la misura massima di esonero va adeguata in diminuzione, sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi.

Restano **esclusi** i contratti di:

- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente, o a chiamata, a tempo indeterminato anche nel caso in cui prevedano la corresponsione dell'indennità di disponibilità, in quanto costituiscono una forma contrattuale concepita per far fronte ad attività lavorative di natura discontinua.

Settore agricolo

Come per lo sgravio ex lege n. 190/2014, apposita disciplina è stata stabilita per il **settore agricolo** per il quale lo sgravio sarà riconosciuto dall'INPS in base all'**ordine cronologico** di presentazione delle domande e, in caso di insufficienza delle risorse, è previsto, altresì, che



l'Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Il subentro nella fornitura di servizi in appalto

I datori di lavoro che subentreranno nella fornitura di servizi in appalto e che assumeranno, anche se in attuazione di un obbligo preesistente, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dell'esonero contributivo, **manterranno il diritto** alla fruizione dell'esonero stesso nei limiti della durata e della misura che residuerà.

Norme e prassi

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015)

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Stabilità 2016)